



- **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Metafora**  
(D.M. 28/07/14, G.U. n. 193/21/08/14)  
(già Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale D.M. 06/12/94)

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO  
DEGLI SPECIALIZZANDI  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA**

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA – via Dante Alighieri, 142 Bari P.IVA07567380725 – nella persona del suo rappresentante legale Pasquale Chianura, nato a [REDACTED], il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] quale ente gestore della Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale

**E**

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

**PREMESSO CHE**

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA C.F. 07567380725 costituitosi il 31 ottobre 2013 con rogito notarile, repertorio 108196, data iscrizione CCIAA 04.02.2014, nella persona del Prof. Pasquale Chianura, domiciliato a Bari in Corso Cavour, 185, C.F. CHNPQL43D21D761H, in qualità di Amministratore Unico;

Che LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA persegue il seguente fine: promuovere lo studio, la ricerca e la formazione professionale nel campo della comunicazione umana e dei sistemi di relazione sociale con particolare riguardo alla famiglia e alla coppia .

Gli obiettivi sono:

- lo studio, la ricerca e l'approfondimento dell'intervento di psicoterapia sistemica in relazione ai problemi della famiglia, della coppia e di ogni altro sistema relazionale sia sotto il profilo della prevenzione che della cura
- la promozione e l'attuazione della formazione professionale, sia con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia relazionale, che attraverso corsi di formazione relazionale .

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART.1**

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA gestisce la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale, legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 06/12/94, G.U. n. 296/20/12/94 D.M. 23/05/12, G.U. n. 132/08/06/12 rispettivamente per le sedi di Bari e Roma, conferma riconoscimento D.M. 28/07/2014, G.U. 193/21/08/2014 e a tal fine stipula convenzioni di tirocinio per i propri specializzandi in Psicoterapia per offrire loro esperienze di progettazione e gestione dei setting di trattamento, analisi della domanda, scelta del trattamento di elezione, erogazione di trattamenti di psicoterapia e counselling, valutazione dell'efficacia dei trattamenti ecc.

### **ART.2**

L'Asl di Viterbo assicura all'interno dei propri Servizi dell'UOC Psicologia l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della scuola Metafora i quali saranno accolti nel numero di due (2) allievi per anno accademico da concordare preventivamente con il Direttore dell'UOC Psicologia e la direzione della scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora.

I corsi di tirocinio verranno svolti presso le sedi di servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

### **ART.3**

All'attività di tirocinio di cui al precedente articolo possono partecipare tutti gli allievi (tutti laureati in medicina e/o psicologia) iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Metafora.

### **ART.4**

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e la suddetta struttura

### **ART.5**

La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla stipula delle parti e può essere rinnovata alla scadenza nelle stesse modalità previste per la stipula, previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

### **ART.6**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

#### **ART.7**

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

#### **ART.8**

La scuola Metafora, nell'espletamento delle attività di tirocinio, assicura che i tirocinanti siano coperti con adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni sul lavoro presso l'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività. Resta fin d'ora convenuto che l'Asl di Viterbo rimarrà completamente estraneo ad ogni responsabilità al riguardo.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **ART.9**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (a carico del soggetto promotore) e può essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26-04-86 / 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART.10**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto e sottoscritto

Viterbo, \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo  
Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Simona Di Giovanni

\_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

Per l'Istituto Metafora s.r.l.  
AMMINISTRATORE UNICO  
Prof. Pasquale Chianura

\_\_\_\_\_